



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, data protocollo

OGGETTO: Bozza ipotesi revisione delle carriere del personale del comparto sicurezza-difesa

AL SIG. SEGRETARIO GENERALE SIULP	=ROMA=
AL SIG. SEGRETARIO GENERALE SAP	=ROMA=
AL SIG. SEGRETARIO GENERALE SIAP	=ROMA=
AL SIG. SEGRETARIO GENERALE SILP PER LA CGIL	=ROMA=
AL SIG. SEGRETARIO GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
AL SIG. SEGRETARIO GENERALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
AL SIG. SEGRETARIO GENERALE CONSAP-ADP	=ROMA=
AL SIG. SEGRETARIO GENERALE	
UIL POLIZIA (S.P.I.R.) (Ulps) - ANIP ITALIA SICURA (Pnfd)	=ROMA=

Le SS.LL. sono invitate a partecipare il giorno 14 gennaio p.v., alle ore 15,00, (nella medesima giornata in cui si terrà, alle ore 10,00, la riunione relativa all'organizzazione periferica dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza a seguito della soppressione delle provincie), all'incontro concernente l'oggetto che si terrà presso la "Sala Azzurra" II° piano, Segreteria del Capo della Polizia.

Si allega copia della bozza relativa alla tematica in argomento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Tommaso Ricciardi

Art. 1

*(Delega al Governo per la revisione delle carriere
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).*

1. Al fine di incrementare la funzionalità delle Forze armate e delle Forze di polizia per l'assolvimento delle peculiari attribuzioni, anche mediante la razionalizzazione, l'ottimizzazione delle risorse disponibili, la valorizzazione del personale e delle relative professionalità ed anzianità di servizio, nonché dei percorsi formativi nell'ambito della specificità di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, uno o più decreti legislativi per la revisione delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, secondo i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi di carattere generale:

- a) razionalizzazione e semplificazione delle norme ordinamentali riguardanti il personale, anche attraverso l'eventuale rimodulazione degli organici, la soppressione o istituzione di una o più qualifiche e gradi con l'eventuale rideterminazione dei tempi di permanenza negli stessi, l'eventuale revisione delle procedure di valutazione e dei concorsi interni, anche mediante il maggiore ricorso alle nuove tecnologie e alla telematica ed alla conseguente realizzazione di risparmi di spesa;
- b) revisione dei ruoli e valorizzazione delle funzioni anche attraverso una maggiore corrispondenza tra le stesse, i compiti istituzionali previsti e le qualifiche e i gradi rivestiti e la previsione della corrispondenza tra questi ultimi con le aree del Comparto Ministeri, ferma restando la specificità degli ordinamenti, dei ruoli e dello stato giuridico del personale interessato;
- c) adeguamento del sistema dei parametri stipendiali, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, ai fini della valorizzazione di determinate posizioni del personale interessato destinatario delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, coerente con la revisione delle carriere di cui al presente articolo, in relazione alla qualifica e grado rivestito ed alle relative funzioni previste per gli stessi;
- d) adeguamento delle carriere e delle funzioni dirigenziali, nonché del trattamento economico del personale dirigente e di quello destinatario del trattamento dirigenziale, anche al fine di superare la temporaneità della disciplina relativa alle indennità di posizione e perequativa e di valorizzazione dirigenziale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, attraverso una redistribuzione delle risorse già previste a legislazione vigente per il personale interessato, compreso il trattamento accessorio, da destinare anche alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei criteri di delega di cui al comma 2, lettere da c) a g);
- e) introduzione di mirati criteri, anche nella fase transitoria, che assicurino la sostanziale equiordinazione dei ruoli, tenendo conto delle peculiarità e dei diversi ordinamenti delle componenti del Comparto sicurezza e difesa, senza riflessi sulla funzionalità, con la previsione delle necessarie disposizioni che consentano a tutte le Forze armate e di polizia di apportare correzioni di carattere tecnico ed applicativo, in particolare, ai precedenti decreti delegati relativi al riordino delle carriere, nonché al Corpo di Polizia penitenziaria di superare anche il mancato precedente adeguamento ordinamentale degli attuali ruoli direttivi, nonché di ulteriori disposizioni, senza oneri aggiuntivi, tra cui la promozione, il giorno successivo alla cessazione dal servizio, alla

qualifica o grado superiore, del medesimo ruolo, qualora sia prevista una limitazione di accesso in relazione alla specifica dotazione organica e sempre che l'interessato abbia maturato la relativa anzianità minima;

- f) revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli tecnici, tecnico-logistici, aeronavali e professionali, attraverso principi e criteri di delega analoghi a quelli previsti per i ruoli ordinari e normali, tenendo conto delle funzioni attribuite, al fine di valorizzarne le particolari professionalità, nonché delle specifiche funzioni espletate e, comunque, nel rispetto delle peculiarità dei diversi ordinamenti, senza effetti di trascinamento, e del principio di sostanziale equiordinazione;
- g) introduzione di ulteriori previsioni che consentano di incrementare le risorse, di cui al comma 5, attraverso l'utilizzo di altri eventuali risparmi, con specifico riferimento all'adeguamento dell'assetto organizzativo e alla rimodulazione dei programmi di spesa, anche ai fini dell'esercizio della delega con il ricorso a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. I decreti di cui al comma 1 sono altresì adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi particolari:

- a) unificazione in un unico ruolo dei due attuali ruoli degli agenti e assistenti e sovrintendenti e ruoli corrispondenti, nonché per le Forze armate dei due attuali ruoli dei graduati e dei sergenti e ruoli corrispondenti, attraverso:
 - 1) il mantenimento nel nuovo ruolo unificato della dotazione organica complessiva prevista dalla vigente normativa, ripartita così come risulta nei due attuali ruoli;
 - 2) la previsione, per le Forze di polizia, dell'accesso alla qualifica o grado che comporta l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria del nuovo ruolo unificato, attraverso uno scrutinio e un concorso per titoli che consentano di valorizzare, rispettivamente, il personale con una maggiore anzianità di servizio e quello giovane, in possesso di una anzianità minima, nonché della frequenza di un corso formativo, fermo restando per le Forze armate anche il mantenimento dell'accesso al grado di sergente con la modalità di valutazione a scelta o attraverso concorso per titoli ed esami ovvero per soli titoli;
 - 3) la previsione, nella fase transitoria, conseguente all'unificazione dei due ruoli, dell'attribuzione di un assegno riassorbibile pari al due per cento del parametro in godimento al personale che ha già avuto accesso all'attuale ruolo dei sovrintendenti e dei sergenti, e ruoli corrispondenti, nonché la previsione di posizioni soprannumerarie, per un periodo non superiore a dieci anni, nelle qualifiche e gradi del nuovo ruolo cui si accede nell'ambito di una definita dotazione organica, nella misura non superiore al dieci per cento della medesima dotazione e con criteri gradualità di alimentazione, ferme restando le esigenze di funzionalità delle diverse Forze di polizia e Forze armate;
- b) revisione del ruolo degli ispettori e dei marescialli, anche attraverso:
 - 1) la sostituzione della denominazione di sostituto commissario e denominazioni corrispondenti in qualifica, nonché della qualifica di luogotenente in grado, mediante la definizione delle modalità e dei tempi per l'accesso alla medesima qualifica e grado, con la conseguente previsione di un numero di qualifiche e gradi non superiore a cinque, e con l'eventuale rideterminazione dei tempi di permanenza, ferme restando l'invarianza di spesa e la sostanziale equiordinazione;
 - 2) il mantenimento dell'attuale dotazione organica complessiva del ruolo prevista dalla vigente normativa, già ripartita per le prime tre qualifiche e per quelle distinte di livello apicale, salvo eventuale riduzione per compensare la dotazione

- organica del nuovo ruolo direttivo di cui alle lettere i) ed l), del presente comma, fermo restando, per le Forze Armate, il mantenimento delle dotazioni organiche complessive del ruolo dei marescialli previste dalle misure di contenimento della spesa pubblica e dalla revisione dello strumento militare, di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, e fatte salve le eventuali compensazioni organiche fra ruoli;
- 3) l'eventuale revisione delle modalità di accesso al ruolo degli ispettori e dei marescialli, sia mediante concorso interno, sia attraverso concorso pubblico;
 - 4) l'eliminazione del concorso interno per la promozione da ispettore capo a ispettore superiore e da maresciallo capo a primo maresciallo e gradi corrispondenti, ferma restando la previsione di una fase transitoria non superiore a dieci anni che consenta il mantenimento del predetto concorso interno in relazione alle peculiari esigenze delle singole Forze armate e di polizia;
 - 5) la previsione, nella fase transitoria, conseguente alla revisione del ruolo, dell'attribuzione di un assegno riassorbibile pari al due per cento del parametro in godimento al personale già in possesso della qualifica di ispettore superiore e del grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti, nonché la previsione di posizioni soprannumerarie, per un periodo non superiore a dieci anni, nella dotazione organica della qualifica e grado di ispettore superiore e di primo maresciallo nella misura non superiore al dieci per cento della medesima dotazione e con criteri gradualisti di alimentazione, ferme restando le esigenze di funzionalità delle diverse Forze di polizia e Forze armate;
- c) unificazione dei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nell'ambito di un unico ruolo dirigenziale, da ridenominare, attraverso:
- 1) la previsione per il nuovo ruolo unificato di una dotazione organica complessiva non superiore a quella stabilita dalla vigente normativa, così come risulta nei due attuali ruoli;
 - 2) l'accesso al ruolo mediante concorso pubblico riservato a candidati in possesso della laurea magistrale e successivo corso biennale che preveda il conseguimento del master di secondo livello in scienze della sicurezza, con la previsione di una specifica riserva di posti per il personale con qualifica apicale del ruolo di cui alla lettera i) e di un'altra riserva per il restante personale con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, fermo restando, in entrambi i casi, il requisito del possesso del medesimo titolo accademico;
 - 3) la previsione di un numero di qualifiche non inferiore a cinque, da ridenominare, anche parzialmente, con funzioni specificamente individuate, con particolare riferimento alle peculiari attribuzioni in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla qualità di autorità locale e provinciale di pubblica sicurezza, nonché di una qualifica iniziale per il corso biennale di formazione e per il periodo successivo di due anni di tirocinio operativo per l'espletamento di funzioni finalizzate allo svolgimento di quelle dirigenziali, ai fini dell'accesso alla prima qualifica dirigenziale, nonché di una anzianità minima per l'accesso, nei limiti della dotazione organica, alle qualifiche successive alla seconda;
 - 4) l'esclusione del periodo di tirocinio di cui al numero 3) per il personale con qualifica apicale del ruolo di cui alla lettera i);
- d) conseguente adozione di un modello dirigenziale sostanzialmente analogo a quello di cui alla lettera c), per i corrispondenti ruoli delle Forze di polizia ad ordinamento civile, prevedendo anche, per l'Amministrazione penitenziaria, l'introduzione di mirate

disposizioni per la salvaguardia dei fini istituzionali della legge 26 luglio 1975, n. 354 attraverso la previsione di correttivi normativi e norme di raccordo e di armonizzazione con le disposizioni della legge 27 luglio 2005, n. 154, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, e della legge 15 dicembre 1990, n. 395, assicurando la dipendenza gerarchica e funzionale del personale dirigente del Corpo dal personale dirigente della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché l'unità dell'Amministrazione;

- e) istituzione di un ruolo dirigenziale degli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare mediante l'adozione di un modello corrispondente a quello di cui alla lettera c), con accesso al primo grado dirigenziale di maggiore, attraverso il mantenimento degli attuali gradi, la loro eventuale ridenominazione, nonché la variazione delle permanenze negli stessi, previa ridefinizione della corrispondenza con le qualifiche dirigenziali conseguenti all'attuazione del criterio di delega di cui alla lettera c), ferma restando l'introduzione di specifiche disposizioni transitorie e a regime per gli ufficiali dei ruoli speciali o direttivi di cui alla successiva lettera m);
- f) mantenimento degli attuali trattamenti stipendiali per il personale del ruolo dei commissari unificato a quello dei dirigenti, di cui alla lettera c), nonché per quello di cui alle lettere d) ed e), che accede alle nuove qualifiche e gradi dirigenziali, senza oneri aggiuntivi nell'ambito del principio di delega sulla revisione del trattamento dirigenziale, di cui al comma 1, lettera d), con la previsione:
 - 1) della trasformazione in indennità perequativa dirigenziale dell'assegno di valorizzazione dirigenziale, nonché, per la prima qualifica e per il primo grado dirigenziale, di una indennità perequativa inferiore;
 - 2) dell'attribuzione a tutto il personale che accede alle qualifiche e gradi dirigenziali, con un'anzianità inferiore a 15 anni nel ruolo, fino all'accesso al trattamento dirigenziale previsto dalla vigente normativa, di un emolumento compensativo dell'incremento annuale ISTAT e delle classi e scatti attribuite al personale con oltre 15 anni di anzianità nel ruolo, anche al fine di salvaguardare la posizione economica delle qualifiche apicali dell'attuale ruolo dei commissari e ruoli e gradi corrispondenti;
 - 3) dell'introduzione, ai fini dell'attuazione dei principi di cui alle lettere c), d) ed e), di meccanismi di compensazione e di corrispondenza economica, attraverso l'accesso al primo trattamento dirigenziale, con esclusione dell'indennità perequativa, per il personale durante il periodo di tirocinio di cui alle lettere c) e d), nonché per i capitani e gradi corrispondenti dei ruoli degli ufficiali di cui alla lettera e), in possesso di una anzianità minima di cinque anni di ruolo, in relazione ai tempi diversi per l'accesso ai nuovi gradi e qualifiche dirigenziali, nell'ambito del principio di delega di cui al comma 1, lettera d);
- g) la previsione, nella fase transitoria, delle occorrenti disposizioni conseguenti a quanto previsto dalle lettere da c) ad f), nonché di quelle specifiche per il personale dei ruoli speciali in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1;
- h) eventuale istituzione per il personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate di un'autonoma area negoziale, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del medesimo personale e attraverso rappresentanti con qualifica dirigenziale e di rappresentanze del personale dirigente designate dalle Sezioni COCER delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, relativa alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro e di trattamenti accessori, ferma restando la disciplina vigente per quanto attiene ai meccanismi di

determinazione dei trattamenti fissi e continuativi anche in relazione al criterio di delega di cui al comma 1, lettera d);

- i) sostituzione, conseguente all'unificazione dei ruoli di cui alla lettera c), del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato con un nuovo ruolo direttivo, da denominare, cui si accede con il possesso della laurea triennale, per il cinquanta per cento con concorso interno e per il cinquanta per cento con concorso pubblico, con una dotazione organica non superiore a 2.600 unità, attraverso:
 - 1) l'individuazione delle specifiche funzioni direttive del nuovo ruolo;
 - 2) la previsione di modalità gradualità per la costituzione del nuovo ruolo, articolato in tre qualifiche, destinato, nella prima fase, alla copertura dei 1.300 posti previsti come dotazione organica del ruolo direttivo speciale, con la previsione delle conseguenti disposizioni transitorie;
 - 3) la previsione dell'invarianza di spesa derivante dall'istituzione del nuovo ruolo, anche mediante l'utilizzo della dotazione organica del ruolo direttivo speciale, nonché con la riduzione, se necessaria, della dotazione del ruolo degli ispettori e dei ruoli tecnici della Polizia di Stato, ed, eventualmente, anche di quella dell'attuale ruolo dei commissari, in relazione a quanto previsto dalla lettera c), n. 1), al fine di compensare integralmente l'eventuale maggiore onere, compreso quello derivante dall'attribuzione, se più favorevole, di una indennità correlata all'anzianità nel ruolo in sostituzione dell'assegno di funzione;
- l) conseguente sostituzione del ruolo direttivo speciale con un nuovo ruolo direttivo anche per le altre Forze di polizia ad ordinamento civile, prevedendo, in particolare:
 - 1) per il Corpo di polizia penitenziaria disposizioni che individuino specifiche funzioni direttive e consentano di realizzare una struttura funzionale coerente con la dotazione organica del nuovo ruolo dirigenziale, nonché mirate disposizioni transitorie;
 - 2) per il Corpo forestale dello Stato l'istituzione di un nuovo ruolo direttivo analogo a quello della Polizia di Stato, con criteri che tengano conto delle peculiarità del Corpo e con una dotazione organica da definire, coerentemente con quelle del nuovo ruolo dirigenziale e degli altri ruoli, garantendo l'invarianza di spesa tramite la riduzione della dotazione del ruolo degli ispettori e di quelle dei ruoli tecnici, nonché l'utilizzo della parte di dotazione organica dell'attuale ruolo dei direttivi eventualmente non utilizzata per quella del nuovo ruolo dirigenziale;
- m) eventuale graduale sostituzione dei ruoli speciali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare con ruoli direttivi, attraverso una struttura funzionale, con accesso dall'interno che si affianchi al nuovo ruolo dirigenziale degli ufficiali di cui alla lettera e), ovvero modificazioni dei ruoli speciali, sulla base delle esigenze delle Amministrazioni interessate, fermi restando il riconoscimento della qualifica di dirigente a partire dal grado di maggiore e l'individuazione di specifiche funzioni direttive diverse da quelle del ruolo di cui alla lettera e), nel rispetto del principio di sostanziale equiordinazione, al fine di assicurare prospettive di carriera e di progressione economica analoghe a quelle del personale del ruolo direttivo di cui alle lettere i) ed l), con specifico riferimento alle modalità di accesso al primo grado dirigenziale ed all'attribuzione di una indennità correlata all'anzianità nel ruolo, nell'ambito del principio di delega di cui al comma 1, lettera d);

- n) previsione delle corrispondenze funzionali di grado e di qualifica delle posizioni direttive delle Forze armate e di polizia, conseguenti all'attuazione di quanto previsto alla lettera i);
- o) previsione, per il personale di cui alle lettere i), l), ed m), delle occorrenti disposizioni transitorie.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessati, affinché esprimano il proprio parere entro il termine di venti giorni dalla ricezione dello schema stesso, decorso il quale il parere si intende favorevole. Gli schemi sono, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica affinché le Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque all'emanazione dei decreti legislativi qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura prevista dal comma 3, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è destinata all'attuazione del presente articolo relativa al personale dei ruoli non dirigenziali e non direttivi, fermo restando che all'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede anche nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, limitatamente all'adeguamento del sistema dei parametri di cui al comma 1, lettera c), anche nell'ambito della redistribuzione delle risorse contrattuali stanziata in sede di rinnovo contrattuale per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, anche in relazione alle misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, fermi restando l'impiego degli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei medesimi decreti, dall'eventuale revisione della struttura organizzativa, nonché dalla rimodulazione e dalla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa.